



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE TRIBUTI

Approvato con delibera di Giunta Comunale nr.50 del 30.04.2019

ART. 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio tributi.

ART. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "ufficio tributi" del Comune di Vaprio d'Adda l'ufficio afferente l'Area Economico-Finanziaria cui compete la gestione della funzione impositiva.
2. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'IMU e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.

Art. 3 **Costituzione del Fondo**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel successivo art.4 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'Ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- c) il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'Ente impositore con riferimento ad atti di accertamento TARI notificati dal Gestore dei Rifiuti;

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 4 **Fissazione obiettivi**

1. Gli obiettivi consistono nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio tributi propedeutici alla successiva attività accertativa per parziali o omessi versamenti e per infedeli o omesse denunce il cui risultato finale è l'emissione di avvisi di accertamento per il recupero di somme non riscosse o non versate.
2. Gli avvisi di accertamento/liquidazione sono emessi con numerazione progressiva e sono misurabili alla fine di ciascun anno. Con il settore contabile sarà possibile quantificare il relativo importo riscosso.
3. La Giunta Comunale annualmente può decidere ulteriori e specifici obiettivi diversi da quelli previsti ai commi precedenti.

ART. 5

Destinatari degli incentivi economici e liquidazione delle quote individuali

1. Nella costituzione del fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale viene inserita la quota delle risorse di cui al presente regolamento in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
2. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali all'ufficio tributi e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita dal presente regolamento nella misura rispettivamente dello 0,50% e del 4,50% ed è prevista annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Qualora non vi siano effettive necessità o progetti di potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi nel corso dell'anno di riferimento l'importo dell'0,50% sarà ripartito tra il personale impiegato al raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. I parametri di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio al personale individuato ai sensi del comma 1 sono stabiliti mediante contrattazione integrativa con riferimento a parametri quali, a titolo esemplificativo, la categoria di appartenenza, la responsabilità esercitata, la presenza in servizio, le risultanze del processo di valutazione individuale.
4. La ripartizione dell'incentivo in base ai parametri stabiliti ai sensi del comma precedente, nell'ambito del budget per ciascun ufficio e la conseguente liquidazione tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del settore economico-finanziario; può essere suddivisa in più tranche qualora ciò si renda opportuno al fine di garantire che l'incentivo da erogare sia commisurato agli effettivi livelli di riscossione delle entrate realizzate.

ART.6

Trattamento accessorio - limitazioni ed esclusioni

1. L'erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente regolamento sia effettuato mediante concessione.
2. La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dall'art. 151 del TUEL.
3. Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.
4. Il beneficio attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell'anno di corresponsione degli incentivi.

ART.7

Rapporti con gli altri servizi comunali

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e, non costituendo, partecipazione all'attività di accertamento evasione, non rientrano nell'attività di accertamento normata dal presente regolamento.

ART. 8

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento sia il riscosso di competenza sia il riscosso in conto residui delle entrate Imu e Tari, oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal rendiconto 2018.